

## LEGGE SUL RISPARMIO

FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DUREdi **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

## DALLA PRIMA PAGINA

## Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

**LEGGE SUL RISPARMIO**

**FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DURE**

di **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

**DALLA PRIMA PAGINA**

**Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure**

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte, o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

**LEGGE SUL RISPARMIO**

**FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DURE**

di **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

**DALLA PRIMA PAGINA**

**Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure**

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'espone "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento al risparmiatore". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni" è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

## LEGGE SUL RISPARMIO

FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DUREdi **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

## DALLA PRIMA PAGINA

## Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analogà è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogò è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nella provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è parsa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

**LEGGE SUL RISPARMIO**

**FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DURE**

di **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

**DALLA PRIMA PAGINA**

**Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure**

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi; al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte, o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è parsa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querele tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

## LEGGE SUL RISPARMIO

FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DUREdi **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

## DALLA PRIMA PAGINA

## Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione: "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte, o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

## LEGGE SUL RISPARMIO

FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DUREdi **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

## DALLA PRIMA PAGINA

## Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi; al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

## LEGGE SUL RISPARMIO

FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DUREdi **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

## DALLA PRIMA PAGINA

## Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi: al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine deceptiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'espone "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.



**LEGGE SUL RISPARMIO**

**FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DURE**

di **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

**DALLA PRIMA PAGINA**

**Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure**

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analogo è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'espone "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte, o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è parsa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querele tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

## LEGGE SUL RISPARMIO

FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DUREdi **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

## DALLA PRIMA PAGINA

## Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accorate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sull'evanescente del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'esporre "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte, o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocimento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni", è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare, al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che potrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.

**LEGGE SUL RISPARMIO**

**FALSO IN BILANCIO  
NUOVE NORME  
E PENE PIÙ DURE**

di **GIORGIO MANTOVANO**

**D**opo snervanti guerre di religione, il testo del disegno di legge per la tutela del risparmio ha ottenuto finalmente il via libera dal Senato e si appresta a ritornare, ampiamente emendato, alla Camera che dovrebbe, secondo quanto è dato apprendere dalla stampa, esaminarlo a novembre.

(Continua a pag. 6)

**DALLA PRIMA PAGINA**

**Falso in bilancio, nuove norme e pene più dure**

di **GIORGIO MANTOVANO**

Che si tratti di un parto travagliato lo si comprende dal tempo di gestazione e dal tenore del corposo provvedimento, ricco di importanti novità anche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati il 4 marzo 2005. Tra le norme che più di altre subiscono una radicale trasformazione, frutto delle accurate critiche provenienti non solo dalla dottrina prevalente ma anche dall'Assonime (Associazione italiana fra le società per azioni), vale la pena soffermare l'attenzione su quelle disciplinanti il reato di false comunicazioni sociali: figura regina nel panorama del diritto penale commerciale ed espressiva, sin dal suo avvento nel codice di commercio del 1882, dell'ossequio tributato dal legislatore al concetto di trasparenza e veridicità dell'informazione societaria.

Il riferimento è agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che subiscono una radicale metamorfosi, al punto che si può parlare di una vera e propria controriforma, orientata sul versante del pericolo concreto e non più sull'evento del danno ai soci o ai creditori, come era, invece, accaduto con la novella del 2002. Si propone, così, la soppressione dell'attuale regime di perseguibilità dei reati di falso in bilancio, di cui era stata denunciata, sin da subito, la dubbia ragionevolezza: a querela della persona offesa nelle società non quotate e d'ufficio per le società quotate, nonché, paradossalmente, per l'attuale più lieve ipotesi contravvenzionale.

Nel testo riformato, che prevede, invece, un evidente allungamento dei termini di prescrizione, ora da ritenere congrui rispetto alla complessità dei processi dedicati alle false comunicazioni sociali, non vi è più una fattispecie contravvenzionale (art. 2621 c.c.) ed una delittuosa (art. 2622 c.c.), ma due ipotesi di reato distinte a seconda che le falsità o le omissioni abbiano riguardo a società che fanno appello al pubblico risparmio (nuovo art. 2622 c.c.: reclusione da due a sei anni e misure di interdizione da uno a cinque anni) o meno (nuovo art. 2621 c.c.: reclusione da uno a cinque anni e misure di interdizione da uno a tre anni). In estrema sintesi, entrambe le fattispecie hanno quali destinatari la stessa platea di soggetti attivi (amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali), a cui si aggiungono, innovando, anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Analoga è l'attitudine decettiva della condotta di falso, la quale deve presentare, in concreto, il requisito dell'idoneità a indurre in errore i destinatari della comunicazione "sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene". Analogo è l'oggetto materiale della condotta,

costituito, in entrambi i reati, dai bilanci e dalle altre comunicazioni sociali "previste dalla legge", dirette ai soci o al pubblico. La condotta, in particolare, deve consistere nell'espore "fatti materiali" non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nella "omissione di informazioni", la cui comunicazione è imposta dalla legge. In entrambe le nuove fattispecie delittuose - e trattasi di significativa novità presente nel testo del Senato e non invece in quello trasmesso dalla Camera dei deputati - si prospetta l'eliminazione delle tanto vituperate soglie quantitative di non punibilità, ancorate, giova ricordarlo, all'1% del patrimonio netto della società o al 5% del risultato economico, al lordo delle imposte o, in ipotesi di falso conseguente a valutazioni estimative, al superamento del 10% della valutazione ritenuta corretta.

Vale la pena far presente che una franchigia del 5% del risultato lordo in capo soprattutto a società quotate in borsa finisce con l'esprimere aree di non punibilità dell'ordine di centinaia di milioni di euro per società. Nel testo del Senato resta, tuttavia, in piedi l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La sopravvivenza di detta norma, seppur comprensibile nel suo significato di fondo, temiamo che possa fare i conti con il principio di determinatezza delle fattispecie penali.

A completare, infine, il quadro delle novità, si registra, per ultimo, la scomparsa nel provvedimento approvato dal Senato della nuova figura del falso in bilancio che abbia prodotto "un grave nocumento ai risparmiatori". La fattispecie in questione, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con sanzioni amministrative e con l'interdizione da cariche direttive "da sei mesi a tre anni" è persa, a ragione, affetta da evidente gigantismo. La consapevolezza di un onere probatorio assai difficile da sostenere per l'accusa a causa dei criteri limite, rigidamente numerici, fissati dalla norma, avrebbe indotto sforzi contabili e querelle tra periti facili da immaginare al punto, probabilmente, da svuotare di significato la disposizione. In definitiva, il giudizio che, a caldo, è possibile esprimere, pare positivo, pur essendoci una comprensibile riserva verso la formula legislativa dell'alterazione sensibile, che parrebbe lasciare all'interprete un margine di discrezionalità eccessivo sui limiti di rilevanza penale del fatto.

Va in ogni caso sottolineato che, malgrado l'attuale clima politico dichiaratamente conflittuale, la nuova formulazione del reato ha registrato in Senato una condivisione in qualche modo bipartisan, che solo qualche anno fa pareva impensabile.